Spedizione in abbonamento postale **Anno 91° — Numero 126**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 giugno 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 273.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale « T. Catullo » di Belluno ad accettare una donazione.

N. 273. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale « T. Catullo » di Belluno, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 24.000 in titoli di Stato, fatta dalla famiglia Praloran allo scopo di istituire un premio di studio intitolato al nome del prof. ing. Francesco Praloran.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 274.

Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale di Bergamo ad accettare una donazione.

N. 274. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto tecnico industriale di Bergamo viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 801.593 disposta in suo favore dall'Associazione degli ex allievi dell'Istituto stesso per l'istituzione di una borsa di studio intitolata al nome del defunto prof. dott. Quirino Sestini.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 275.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale, con annessa scuola di avviamento « Confalonieri » di Milano ad accettare una donazione.

N. 275. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale con annessa scuola di avviamento « Confalonieri » di Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 33.000 in titoli di Stato, fatta dalla signorina Giuseppina Pratolongo allo scopo di istituire un premio di studio intitolato al nome di « Adolfo Pratolongo ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950.

Nomina dei componenti il Consiglio superiore di sanità per il triennio 1950-1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 21 marzo 1949, n. 101, recante modificazioni alla composizione del Consiglio superiore di sanità ed a talune sue attribuzioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, sull'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visti il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, ed il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, recanti norme relative ai servizi ed ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1950-1952 i signori:

1) Giovanardi prof. Augusto, 2) Mazzetti prof. Giuseppe, 3) Piras prof. Luigi e 4) Puntoni prof. Vittorio, dottori in medicina e chirurgia, particolarmente esperti in igiene e medicina preventiva, docenti universitari;

5) Bastianelli prof. Giuseppe, dottore in medicina e chirurgia, particolarmente esperto in malariologia, docente universitario;

6) Frugoni prof. Cesare e 7) Gasbarrini prof. Antonio, dottori in medicina e chirurgia, particolarmente esperti in medicina generale, docenti universitari;

8) Bergami prof. Gino, dottore in medicina e chirurgia, particolarmente esperto in fisiologia, docente universitario;

9) Auricchio prof. Luigi, dottore in medicina e chirurgia, particolarmente esperto in pediatria, docente universitario;

10) Aiello prof. Giuseppe, dottore in medicina e chirurgia, particolarmente esperto in medicina del lavoro, docente universitario;

11) Costantini prof. Gennaro, dottore in medicina e chirurgia, particolarmente esperto in tisiologia, docente universitario;

12) Tommasi prof. Ludovico, dottore in medicina e chirurgia, particolarmente esperto in dermosifilopatia, docente universitario;

13) Tesauro prof. Giuseppe, dottore in medicina e chirurgia, particolarmente esperto in ostetricia e ginecologia, docente universitario;

14) Paolucci prof. Raffaele, dottore in medicina e chirurgia, particolarmente esperto in chirurgia, docente universitario;

15) Cilli prof. Vittorio e 16) Pegreffi prof. Giuseppe, dottori in veterinaria, particolarmeate versati in igiene veterinaria;

17) Ippolito prof. ing. Gerolamo e 18) Lenzi dott. arch. Gaspare, ingegneri esperti in ingegneria sanitaria;

19) Bonino prof. G. Battista, dottore in chimica;

20) Di Mattei prof. Piero, farmacologo;

21) Orsi prof. Giovanni e 22) Ragazzi prof. Carlo Alberto, ufficiali sanitari capi di uffici di igiene;

23) Attili prof. Sordello e 24) Sorge prof. Giuseppe, medici ospedalieri;

25) Perrino dott. Antonio, farmacista direttore di farmacia;

26) Pezzana dott. Luigi e 27) Varvaro prof. G. Battista, medici condotti;

28) Caronia prof. Giuseppe e 29) Gozzano professore Mario, professori dei ruoli della Facoltà di medicina e chirurgia, direttori di istituti di clinica;

30) Papaldo prof. Antonino, giureconsulto;

31) Cossu dott. Salvatore, designato dal Ministero dell'interno;

32) Cassano prof. Cataldo, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

33) Torrente dott. Andrea, designato dal Ministero di grazia e giustizia;

34) L'Eltore prof. Giovanni, designato dal Ministero della marina mercantile;

35) Marchetti dott. Paolo, designato dal Ministero dell'industria e del commercio;

36) Busca prof. Luigi, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

37) Carrante prof. Aurelio, designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

38) De Marzi prof. Guido, designato dall'Alto Commissariato dell'alimentazione;

39) Maroi prof. Lanfranco, designato dall'Istituto centrale di statistica;

40) Parlato dott. Giuseppe, rappresentante della Croce Rossa Italiana;

41) Veronese prof. Leopoldo Dino, rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

42) Ferri dott. Guido, ufficiale generale medico, designato dal Ministero della difesa.

Art. 2.

La competenza, per materia, delle singole sezioni è stabilita come segue:

Sezione I. — Lotta contro le malattie infettive dell'uomo e degli animali Lotta contro le malattie sociali Regolamenti generali - Servizi quarantenari Profilassi internazionale Emigrazione Igiene dello ambiente Opere igieniche Igiene del lavoro Malattie professionali Elenco delle industrie insalubri e dei colori nocivi Igiene della nutrizione, degli alimenti e delle bevande Statistica sanitaria - Propaganda.

Sezione II. — Assistenza medico-chirurgica, ostetrica e farmaceutica, domiciliare, ambulatoriale ed ospedaliera Servizi trasfusionali Disciplina delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria.

Sezione III. — Assistenza materna ed infantile Vigilanza ed assistenza scolastica Opere parascolastiche Colonie estive Educazione fisica - Igiene mentale.

Sezione IV — Produzione e commercio dei medicinali Elenco degli stupefacenti Determinazione dei sali di chinino, dei preparati sintetici per la profilassi e la cura della malaria e dei preparati sussidiari per la cura della malaria Acque minerali Stabilimenti termali ed idroterapici - Terapia fisica Attestati di privativa industriale.

Art. 3.

La distribuzione dei membri del Consiglio superiore di sanità nelle singole sezioni è la seguente:

Sezione I:

1) Aiello prof. Giuseppe, 2) Bergami prof. Gino, 3) Cilli prof. Vittorio, 4) Costantini prof. Gennaro, 5) De Marzi prof. Guido, 6) Frugoni prof. Cesare, 7) Ippolito prof. ing. Gerolamo, 8) L'Eltore prof. Giovanni, 9) Lenzi dott. arch. Gaspare, 10) Maroi professore Lanfranco, 11) Mazzetti prof. Giuseppe, 12) Papaldo prof. Antonino, 13) Piras prof. Luigi, 14) Puntoni prof. Vittorio, 15) Tommasi prof. Ludovico;

16) il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

17) il direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

18) il direttore generale dei servizi veterinari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

19) il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

20) il ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato;

21) il direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;

22) il capo dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato;

23) il capo dell'Ispettorato medico del lavoro.

Sezione II:

1) Busca prof. Luigi, 2) Cossu dott. Salvatore, 3) Ferri dott. Guido, 4) Gasbarrini prof. Antonio, 5) Giovanardi prof. Augusto, 6) Paolucci prof. Raffaele, 7) Papaldo prof. Antonino, 8) Parlato dott. Giuseppe, 9) Perrino dott. Antonio, 10) Pezzana dott. Luigi, 11) Sorge prof. Giuseppe;

12) il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

13) il direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

14) il direttore generale dei servizi veterinari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

15) il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

16) il presidente della Federazione nazionale dei medici chirurghi;

17) il presidente della Federazione nazionale dei veterinari;

18) il presidente della Federazione nazionale dei farmacisti;

19) il presidente della Federazione nazionale delle ostetriche.

Sezione III:

1) Auricchio prof. Luigi, 2) Caronia prof. Giuseppe, 3) Gozzano prof. Mario, 4) Orsi prof. Giovanni, 5) Papaldo prof. Antonino, 6) Tesauro prof. Giuseppe, 7) Torrente dott. Andrea, 8) Veronese prof. Leopoldo Dino;

9) il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

10) il direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

11) il direttore generale dei servizi veterinari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

12) il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità.

Sezione IV:

1) Attili prof. Sordello, 2) Bastianelli prof. Giuseppe, 3) Bonino prof. G. Battista, 4) Carrante profes-

sore Aurelio, 5) Cassano prof. Cataldo, 6) Di Mattei prof. Piero, 7) Marchetti dott. Paolo, 8) Papaldo professore Antonino, 9) Pegreffi prof. Giuseppe, 10) Ragazzi prof. Carlo Alberto, 11) Varvaro prof. G. Battista;

12) il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

13) il direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

14) il direttore generale dei servizi veterinari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

15) il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

16) Daconto dott. Vincenzo, ispettore generale chimico farmacista dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1950
Registro Presidenza n. 36, foglio n. 208. — FERRARI

(2345)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 1950.

Cessazione della efficacia della sospensione contenuta nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, relativo alle norme che stabiliscono l'obbligo di sentire il parere del Consiglio superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende, tra l'altro, fino a nuova disposizione, l'obbligo di sentire il parere degli organi consultivi nei casi in cui esso è prescritto dalle norme in vigore;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di determinare la data sotto la quale debbono riprendere vigore le norme che stabiliscono l'obbligo di sentire il parere dei predetti organi consultivi;

Ritenuto che fra tali organi è compreso il Consiglio superiore di sanità e che nei riguardi dello stesso sono venute a cessare le ragioni che avevano determinato la emanazione delle disposizioni eccezionali di cui sopra;

Decreta:

Con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, cessa di avere efficacia la sospensione, contenuta nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, delle norme che stabiliscono l'obbligo di sentire il parere del Consiglio superiore di sanità.

Roma, addì 19 maggio 1950

DE GASPERI

(2346)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1950.

Costituzione del Comitato consultivo per i programmi e le attrezzature industriali presso il Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il proprio decreto 10 maggio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1950, con il quale è stato istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio un Comitato consultivo per i programmi e le attrezzature industriali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del predetto Comitato consultivo;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto Ministeriale 10 maggio 1950, nelle premesse citato, è aggiunto il seguente comma:

12) un membro in rappresentanza delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo per i programmi e le attrezzature industriali le seguenti persone, in rappresentanza delle amministrazioni e degli enti a fianco di ciascuno indicati:

1) Ferrari Aggradi dott. Mario, segretario generale del C. I. R.;

2) Urciuoli dott. Carlo, direttore generale per gli affari generali presso il Ministero dell'industria e del commercio;

3) Silvestri Amari dott. Aldo, direttore generale per la produzione industriale presso il Ministero dell'industria e commercio;

4) Nicoletti dott. Giuseppe, direttore generale del servizio coordinamento attuazione Piano E.R.P. presso il Ministero del commercio con l'estero;

5) Ottolenghi dott. ing. Enrico e Ghisoli dottor Franco, in rappresentanza dell'I.R.I.;

6) Costa dott. Angelo, Quintieri ing. Quinto, Pace dott. Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

7) Del Bue dott. Paolo, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio;

8) Memmi ing. Vittorio, in rappresentanza della Confederazione italiana dirigenti di azienda;

9) Glisenti dott. Giuseppe e Manzocchi dott. Bruzio, in rappresentanza delle Associazioni sindacali dei lavoratori dell'industria;

10) Angeletti prof. Ferdinando Paolo, in rappresentanza del Comitato consultivo sindacale italiano per l'E.R.P.;

11) Murri ing. Enrico, in rappresentanza dell'I.M.I.;

12) Brun ing. Stefano, in rappresentanza delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Art. 3.

Sono pure chiamati a far parte del Comitato i seguenti esperti nelle discipline tecniche ed economiche: Bardoscia ing. Antonio; Caglioti prof. Vincenzo; Gior-

dani prof. Francesco; Lombardi ing. Edoardo; Roma prof. Francesco; Santoro dott. Ernesto; Saraceno prof. Pasquale. Altri esperti potranno essere invitati di volta in volta per l'esame di questioni particolari.

Art. 4.

Le funzioni di segreteria saranno assolte dal dott. Ristagno Vittorio Ugo e dall'ing. Dell'Agli Vittorio, appartenenti alla Direzione generale degli affari generali, Servizio II.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1950

Il Ministro: TOGNI

(2309)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di mineralogia presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pavia.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di mineralogia cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2327)

Vacanza della cattedra di patologia generale presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova è vacante la cattedra di patologia generale cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2328)

Vacanza delle cattedre di clinica oculistica, di patologia speciale medica e di farmacologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) clinica oculistica;
2) patologia speciale medica;
3) farmacologia.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2329)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso per esami a venti posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare (decreto Ministeriale del 28 marzo 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1950, n. 101).

S'informa che in applicazione della legge n. 223 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 17 maggio 1950, il decreto di bando di concorso per esami a venti posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1950, n. 101, va modificato all'art. 3, par. 1°, nel senso che il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è elevato da 30 a 35 anni, fermi restando gli ulteriori aumenti di detto limite di età per le categorie specificate nel predetto paragrafo fino a un massimo di 45 anni.

(2310)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per il reclutamento straordinario di centonovanta ufficiali subalterni in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 169, sul reclutamento straordinario di 190 subalterni nell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

Per il reclutamento straordinario di 190 subalterni in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono indetti:

A) un concorso, per titoli, a 110 posti di tenente;
B) un concorso, per titoli, a 80 posti di sottotenente.

Art. 2.

I 110 tenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono tratti:

a) 75 dai capitani e dai tenenti di complemento dei carabinieri che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento;

b) 15 dai tenenti in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio presso l'Arma dei carabinieri da oltre un anno alla data del 27 aprile 1950;

c) 20 dai capitani e dai tenenti di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento.

I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette aliquote, per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento delle altre aliquote nell'ordine di successione stabilito nel presente articolo.

Art. 3.

Gli 80 sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono tratti:

a) 25 dai tenenti e dai sottotenenti di complemento delle Armi dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e

del servizio automobilistico che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento;

b) 55 dai sottufficiali dei carabinieri in carriera continuativa che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento.

I posti eventualmente, non ricoperti in una delle predette aliquote, per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento dell'altra aliquota.

Art. 4.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi si deve aver riguardo al grado rivestito ed ai titoli posseduti alla data del presente bando.

Art. 5.

Per essere ammessi ai concorsi di cui al precedente art. 1 i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

a) aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti, per la nomina a sottotenente in servizio permanente, dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

b) non aver superato, alla data del presente bando, il 38° anno di età se aspiranti alla nomina a tenente, il 36° anno di età se aspiranti alla nomina a sottotenente;

c) aver prestato, alla data del presente bando di concorso, complessivamente non meno di quattro anni di servizio da ufficiale o da sottufficiale.

Art. 6.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti i quali abbiano riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, un giudizio di « non prescelto » o di « non idoneità all'avanzamento ».

Il Ministro per la difesa può, con suo insindacabile giudizio, negare, in ogni caso, l'ammissione al concorso.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

Art. 7.

I concorrenti debbono produrre domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 32 indirizzata al Ministero della difesa-Esercito.

La domanda deve essere presentata, unitamente a tutti i documenti prescritti, al comando del corpo od ente cui il concorrente è in forza (per gli ufficiali in congedo al distretto militare competente), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tale domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome paternità e data di nascita;

b) grado ricoperto, arma e ruolo di appartenenza;

c) stato civile;

d) recapito. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere tempestivamente segnalato al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale personale ufficiali.

Art. 8.

Alla domanda devono essere allegati:

a) certificato dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 24, debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

b) certificato del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 85, debitamente legalizzato;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata da L. 24, legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal sindaco, dal tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

d) uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica o scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame o pareggiato;

diploma di licenza di un istituto nautico statale;

diploma di perito minerario rilasciato dalle scuole minerarie di Agordo e di Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-30 e 1930-31, oppure rilasciati dalle scuole minerarie di Caltanissetta o Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-33;

e) tutti gli altri documenti che il concorrente creda di produrre.

Art. 9.

I titoli di studio debbono essere prodotti in originale, ovvero in copia autentica notarile debitamente legalizzata.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli richiesti alla lett. d) dell'art. 8.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito per altri concorsi nè di far riserva di presentare uno o più documenti oltre il termine prescritto dal precedente art. 7.

Gli ufficiali in servizio attivo ed i sottufficiali in carriera continuativa sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere b) e c).

La qualifica di partigiano o patriota deve essere comprovata producendo il relativo brevetto.

Art. 10.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia, il termine di 60 giorni, prescritto al menzionato art. 7, per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso, è portato a giorni 75.

I predetti concorrenti potranno produrre i documenti prescritti all'art. 8 in tempo successivo, non oltre, però, l'80° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' consentito che tali documenti siano prodotti dai famigliari, o da altre persone incaricate, e fatti pervenire, entro il termine di cui al comma precedente, al distretto militare di residenza del concorrente od al locale Comando dell'arma dei carabinieri, i quali ne cureranno l'immediato inoltro al Comando generale dell'arma, avvertendo il Comando del corpo di sicurezza della Somalia.

Norme cui dovranno attenersi le autorità riceventi.

Art. 11.

Le autorità militari competenti a ricevere le domande:

non daranno corso alle domande presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 7, ovvero insufficientemente documentate, e restituiranno agli interessati i titoli allegati;

faranno risultare, con dichiarazione da riportarsi in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa corredata dei prescritti documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

completeranno le documentazioni con:

a) il libretto personale (cartella personale se trattasi di sottufficiale);

b) una copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare se trattasi di sottufficiale;

c) il certificato penale generale mod. 44 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1914;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risultino, in modo evidente, i vari requisiti fisici ed il possesso della idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato;

e) informazioni, particolareggiate, dell'Arma dei carabinieri sul concorrente, sulle condizioni sociali e morali della di lui famiglia e, se coniugato, della moglie e dei suoi famigliari.

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al Comando generale dell'arma dei carabinieri.

Il Comando generale predetto rimetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali), per le decisioni definitive, le domande corredate di tutti i documenti prescritti, esprimendo su ciascuna di esse il proprio motivato parere circa l'ammissione al concorso.

Art. 12.

Il Comando corpo sicurezza Somalia darà corso alle domande presentate entro il termine prescritto dal precedente art. 10 inoltrandole al Comando generale dell'arma dei cara-

binieri con allegati i documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *d*), del precedente art. 11.

I documenti di cui alle lettere *c*), ed *e*), dello stesso art. 11 saranno, invece, procurati a cura del Comando generale dell'arma dei carabinieri che li allegherà a quelli indicati dall'art. 8.

Accertamento della idoneità fisica dei concorrenti

Art. 13.

I Comandi di corpo o distretto militare competenti, non appena in possesso delle domande di ammissione al concorso, disporranno che gli aspiranti siano subito avviati all'ospedale militare o infermeria presidiaria viciniore, per subirvi i prescritti accertamenti medico-legali.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata da apposita Commissione costituita dal direttore dell'ospedale o infermeria presidiaria, presidente (per l'ospedale militare di Cagliari da un ufficiale medico superiore in servizio permanente delegato dal direttore) e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente, membri, dei quali uno potrà essere subalterno.

Le Commissioni mediche, pur attenendosi, di massima, ai criteri stabiliti dall'elenco *A*) delle infermità in vigore per la piena attitudine militare, decreto Presidenziale 10 luglio 1948, n. 1032, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 1948, circ. 350 giornale militare 1948, accerteranno, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di robusta costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da imperfezioni dei vari organi ed apparati (specialmente in rapporto alle doti di resistenza fisica) e diano, in complesso, pieno affidamento di poter bene disimpegnare lo speciale servizio dell'Arma in pace e in guerra.

Dal verbale di visita medico-collegiale devono specificatamente risultare, la statura, il peso ed il perimetro toracico di ogni candidato.

Il limite minimo di statura è fissato in metri 1,68.

La commissione sanitaria dovrà, inoltre, accertare che i candidati:

1) abbiano « visus » pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 D. in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 D. in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 D. quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico;

2) percepiscano la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno e a una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forme lievi, nonchè le asimmetrie facciali e le anomalie in genere che incidano sull'aspetto, sul portamento e sulla prestanza militare dell'aspirante.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, per tutti i candidati, l'esame radiografico del torace.

La Commissione, eseguiti tutti gli esami prescritti, dovrà pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio permanente effettivo in pace e in guerra, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in casi di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

In caso di non accettazione, l'aspirante, munito del verbale e dei referti degli esami speciali in plico chiuso, sarà avviato, con tutta sollecitudine, alla Direzione di sanità competente territorialmente (per gli aspiranti della Sardegna, all'ufficio di sanità di Cagliari), per essere visitato da una Commissione medica di appello formata dal direttore di sanità, o capo ufficio di sanità per la Sardegna, presidente, e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente, membri, con l'esclusione di quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza delle forze armate in Somalia la visita di appello dovrà essere praticata da un Collegio medico presieduto dal capo del servizio sanitario per la Somalia.

Il giudizio di appello è definitivo ed i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

I candidati che non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità, saranno considerati senz'altro rinunciatari al concorso.

Norme concernenti la Commissione giudicatrice, la valutazione dei titoli e le graduatorie.

Art. 14.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente è fatta da apposita Commissione, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, che sarà così composta:

un ufficiale generale, presidente;

quattro ufficiali superiori, membri;

un rappresentante della Commissione di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare ai partigiani;

un funzionario civile del gruppo *A* del ruolo amministrativo del Ministero della difesa-Esercito di grado non superiore al settimo, segretario, senza diritto al voto.

In caso di impedimento, è ammessa, in ogni momento, la sostituzione di uno o più componenti la Commissione.

Art. 15.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del presente bando di concorso, sono i seguenti:

a) titolo di studio;

b) benemerenze di guerra e di servizio di istituto;

c) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

d) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 110 punti ripartiti nel modo seguente:

15 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

25 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

60 punti per i titoli di cui alla lettera *c*);

10 punti per i titoli di cui alla lettera *d*).

Coloro che non abbiano riportato almeno 30 punti per i titoli di cui alla lettera *c*) sono dichiarati non idonei.

Ogni componente della Commissione giudicatrice può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) soltanto di un sesto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Art. 16.

Per gli ufficiali riconosciuti idonei nel concorso per la nomina a tenente in servizio permanente dei carabinieri verranno compilate tre distinte graduatorie di merito corrispondenti alle categorie di provenienza previste dalle lettere *a*), *b*), *c*), del precedente art. 2.

Saranno dichiarati vincitori del concorso gli ufficiali compresi in ciascuna graduatoria nel limite dei posti messi a concorso, tenendo presente il disposto di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.

Tali graduatorie verranno fuse in una graduatoria generale di merito nella quale i concorrenti vincitori e idonei si susseguiranno in base al punto di merito riportato.

I vincitori del concorso per la nomina a tenente in servizio permanente dei carabinieri assumeranno anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa sarà determinata dal posto che essi verranno ad occupare nella graduatoria generale del concorso.

Art. 17.

Per gli ufficiali e sottufficiali riconosciuti idonei nel concorso per la nomina a sottotenente nel servizio permanente dei carabinieri verranno compilate due distinte graduatorie di merito corrispondenti alle categorie di provenienza previste dalle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i concorrenti compresi in ciascuna graduatoria nel limite dei posti messi a concorso, tenendo presente il disposto di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

Tali graduatorie verranno fuse in una graduatoria generale di merito nella quale i concorrenti vincitori e idonei si susseguiranno in base al punto di merito riportato.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente dei carabinieri assumeranno anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa sarà determinata dal posto che essi verranno ad occupare nella graduatoria generale del concorso.

Art. 18.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel giornale militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 maggio 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1950
Registro Difesa n. 17, foglio n. 287

(2347)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso per esami a sedici posti di vice revisore in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo della carriera di revisione della Corte dei conti, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto Presidenziale 7 marzo 1949, col quale fu indetto un concorso per esami a sedici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di revisione della Corte dei conti, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio;

Vista la graduatoria generale del concorso formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreti Presidenziali del 15 novembre e del 12 dicembre 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per esami a sedici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di revisione (gruppo *B*) della Corte dei conti, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio:

1. Sarti Maria . . . . . punti 17,21
2. Sarti Fernando . . . . . » 16,88
3. Mazzella Silverio . . . . . » 15,96
4. Proietto Accursio . . . . » 15,83
5. Midolo Francesco . . . . . » 15,23
6. Simoncelli Filippo . . . . » 15,16
7. D'Amore Natalino . . . . » 14,90
8. Molica Antonino . . . . . » 14,89
9. Coppola Luigi . . . . » 14,88
10. Bennati Ginevra . » 14,50
11. Giussani Adele . » 14,38
12. Marcoccio Italo » 14,14
13. Mazzotta Gaetano » 14,06
14. Pasetto Augusto » 14,01
15. Vasa Nicolò . . » 13,97
16. Gardini Antonio . » 13,93
17. Prili Silvio . . . . » 13,56
18. Pardini Silvano . » 13,43
19. Casadei Domenico » 13,38
20. Bevilacqua Riccardo » 13,35
21. Bevilacqua Aldo . » 13,30
22. D'Innocenti Fulberto » 13,27
23. Mongiovì Mario » 13,16

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Sarti Maria
2. Sarti Fernando
3. Mazzella Silverio
4. Proietto Accursio
5. Midolo Francesco
6. Simoncelli Filippo
7. D'Amore Natalino
8. Molica Antonino
9. Coppola Luigi
10. Bennati Ginevra
11. Giussani Adele
12. Marcoccio Italo
13. Mazzotta Gaetano
14. Pasetto Augusto
15. Vasa Nicolò
16. Gardini Antonio

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Prili Silvio
2. Pardini Silvano
3. Casadei Domenico
4. Bevilacqua Riccardo
5. Bevilacqua Aldo
6. D'Innocenti Fulberto
7. Mongiovì Mario

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1950

Il Presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1950
Registro Presidenza n. 36, foglio n. 177. — FERRARI

(2311)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.